



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GUARDIA COSTIERA
CAGLIARI**

Via dei Calafati n. 19 - +39 070 605171 – www.guardiacostiera.gov.it/cagliari - dm.cagliari@pec.mit.gov.it – cpcagliari@mit.gov.it

ORDINANZA N. (vedi stringa in alto)

**“APPROVAZIONE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI SICUREZZA PER LA
DISCIPLINA DEI SERVIZI MARITTIMI E PORTUALI - PORTO DI CAGLIARI –
APPRODO DI SARROCH”**

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Cagliari,

VISTA: l'Ordinanza n. 50 del 21 marzo 2024 di questa Capitaneria di porto, recante l'approvazione del *“Regolamento di sicurezza per la disciplina delle attività marittime e portuali - porto di Cagliari - approdo di Sarroch”* e ss. mm. e ii.;

VISTA: la legge 28 gennaio 1994, n.84 “Riordino della legislazione in materia portuale”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA: la legge 13 maggio 1940, n. 690 “Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti”;

VISTA: la Circolare numero 16, protocollo DEM3/1823 del 19 luglio 2002 relativa alle operazioni di bunkeraggio nei porti marittimi;

ACQUISITI: i pareri tecnici, rilasciati per gli aspetti di rispettiva competenza dal Consulente chimico del porto in data 17 aprile 2026, dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco in data 20 aprile 2026 e del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di lavoro (SPRESAL) in data 20 aprile 2026, limitatamente alle operazioni di bunkeraggio con prodotti chimici diversi dagli idrocarburi;

CONSIDERATO: che le predette attività di rifornimento possono essere realizzate sia presso banchine nelle cui vicinanze ormeggiano altre unità impegnate in operazioni commerciali, sia presso banchine del “porto storico” che, ancorché in consegna a soggetti istituzionali, risultano adiacenti ad aree aperte all'uso pubblico, con discendenti rischi di interferenze con ambienti, mezzi e persone in transito ed estranee alle operazioni in parola;

RITENUTO: necessario aumentare il “gradiente di sicurezza” dell'ambito portuale attraverso una puntuale gestione amministrativa delle istanze di rifornimento di idrocarburi e di prodotti chimici diversi presentate dalle unità militari che fanno scalo nel porto di Cagliari all'Autorità marittima - competente al rilascio della prevista autorizzazione/nulla osta alle operazioni richieste - al fine di consentire le successive valutazioni “interferenziali” con altre attività del porto commerciale nonché le previste successive attività di controllo da parte del personale preposto, volte a tutelare la pubblica incolumità e l'ambiente marino;

RAVVISATA: la necessità di integrare il “Regolamento di sicurezza per la disciplina delle attività marittime e portuali - porto di Cagliari - approdo di Sarroch”, in precedenza richiamato, con una disciplina apposita da applicarsi alle attività poste in essere da

parte delle navi militari e da guerra;

VISTE: le peculiari normative e disposizioni di settore, nonché gli artt. 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

L'articolo 2 del Regolamento citato in premessa è sostituito dal seguente:

“Articolo 2 - Ambito di applicazione”

Il presente Regolamento si applica a tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o operano nel porto di Cagliari e nell'approdo di Sarroch, fatta eccezione per le navi militari e da guerra, che saranno soggette alle disposizioni di cui al successivo Titolo 12.”

Articolo 2

Il Regolamento citato in premessa è integrato con l'inserimento del Titolo 12 così come sotto riportato:

“TITOLO 12 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI MILITARI E DA GUERRA”

“Articolo 95 - Disposizioni generali”

1. *Le navi militari e da guerra, compatibilmente con le prescrizioni tecniche per esse previste e con le caratteristiche di ogni classe, anche in materia di prevenzione incendi e antinquinamento, dovranno in ogni caso inderogabilmente garantire, nel corso dell'effettuazione delle operazioni disciplinate dal presente Regolamento, un livello di sicurezza equivalente a quello delle altre unità navali.*
2. *Nel particolare, le unità in parola saranno tenute ad osservare le seguenti prescrizioni procedurali:*
 - a. *l'autorizzazione, o il nulla osta, all'effettuazione delle operazioni dovranno essere richiesti, via PEC, alla Capitaneria di porto (dm.cagliari@pec.mit.gov.it) ed alla casella di posta elettronica della Sezione Tecnica, sicurezza e difesa portuale (tecnica.cpcagliari@mit.gov.it) con il preavviso previsto negli articoli seguenti, a seconda della tipologia di operazione che si intende effettuare, salvo casi di urgenza o circostanze contingenti opportunamente motivate e documentate, da valutarsi caso per caso;*
 - b. *qualora le operazioni in questione debbano svolgersi in area sterile, sottoposta a vincoli di security, dovrà essere prodotta una comunicazione secondo il modello in **allegato 10**, a seguito della quale l'Autorità marittima esprimerà il proprio nulla osta sulla base della documentazione presentata;*
 - c. *ai fini dell'applicazione di quanto previsto alla precedente lettera b., le aree e gli specchi acquei in consegna a soggetti istituzionali sono parificati alle aree sterili;*
 - d. *qualora le stesse siano effettuate in zone portuali destinate all'uso pubblico, ovvero, pur svolgendosi in aree sterili o in specchi acquei in consegna, interessino zone portuali destinate all'uso pubblico, dovrà essere presentata una richiesta di autorizzazione secondo il modello in **allegato 11**.*
3. *Le suddette informazioni e la pertinente documentazione da allegare in base alla*

differente zona portuale interessata ed alla tipologia di attività da porre in essere, dovranno consentire all'Autorità marittima di poter valutare, ai fini del relativo rilascio del pertinente provvedimento, l'equivalenza del livello di sicurezza che dovrà essere garantito.

CAPO I OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO

“Articolo 96 - Disposizioni generali”

- 1. Le operazioni di bunkeraggio dovranno essere effettuate secondo le condizioni e le prescrizioni generali contenute negli articoli 50, 51 e 52 del presente Regolamento.*

Articolo 97 - Operazioni di bunkeraggio a mezzo bettolina”

- 1. Il Comandante della nave presenta all'Autorità Marittima, per il tramite del Comando Marittimo Autonomo Ovest, l'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione/nulla osta al bunkeraggio, compilando debitamente le informazioni richieste, in dipendenza dalla tipologia dall'area interessata dall'operazione, negli allegati di cui al precedente articolo 95, comma 2, lett. a) oppure lett. b).*
- 2. Le predette richieste dovranno pervenire con almeno 72 ore di anticipo sulla prevista attività di rifornimento.*

“Articolo 98 - Misure di sicurezza”

- 1. Il comandante della bettolina, prima di accostare alla nave da rifornire, deve contattare il comandante dell'unità ricevente, definendo congiuntamente le modalità di affiancamento tra le due unità, compilando apposita “lista di controllo sicurezza” di cui all'**Allegato 3** del presente Regolamento, sottoscritto da ambedue i comandanti delle unità coinvolte nell'operazione e consegnarla in copia alla Sezione Tecnica della Capitaneria di porto. Il comandante della nave da rifornire è tenuto a prendere i necessari provvedimenti per la sicurezza in genere della nave, valutando l'opportunità di sospendere, o meno, le operazioni.*
- 2. Tra la bettolina e la nave dovranno essere posizionati parabordi di dimensione e robustezza adeguata, atti a impedire il contatto diretto fra i due scafi, che potrebbe ingenerare possibili inneschi. Tali parabordi dovranno essere conformi alle norme ISO 17357:2014-1 e muniti dei prescritti certificati.*
- 3. I cavi di ormeggio passati tra le due navi devono essere correttamente manovrati in modo da poter compensare le relative variazioni di assetto dovute al trasbordo di combustibile.*
- 4. Nessun tipo di operazione, operativa o manutentiva, può essere effettuata sul lato dove è accostata la bettolina.*
- 5. È vietato fumare, utilizzare fiamme libere o altre fonti atte a creare pericoli di innesco a bordo di entrambe le unità.*
- 6. Le navi intente alle operazioni di bunkeraggio devono tenere a riva il segnale “B” del codice internazionale dei segnali (una luce rossa per il periodo notturno).*
- 7. Gli impianti ed attrezzature antincendio di bordo devono essere tenuti pronti all'immediato impiego (manichette stese, linee sotto pressione, estintori pronti all'uso, etc.).*
- 8. Le manichette impiegate devono essere debitamente collaudate, in buone condizioni e*

dotate di innesti a tenuta perfetta. Le stesse devono essere adeguatamente sorrette e di idonea lunghezza onde evitare strappi: prima dell'inizio delle operazioni di trasferimento del bunker, dovrà essere verificata la totale assenza di perdite di prodotto lungo tutta la linea di trasferimento.

- 9. Durante le operazioni di rifornimento deve essere effettuato l'ascolto radio continuo a mezzo di apparato VHF sulla frequenza di soccorso (Ch.16), nonché su una "frequenza di lavoro" concordata tra le due unità e che dovrà essere indicata nella lista di controllo di cui al punto 1 del presente articolo.*
- 10. Durante le operazioni di rifornimento gli ombrinali della nave e della bettolina devono essere chiusi. Qualora, per qualsiasi ragione, gli stessi debbano essere aperti, essi dovranno essere monitorati.*
- 11. In caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche iniziali, le operazioni di bunkeraggio devono essere immediatamente sospese. Di tale sospensione, e dell'eventuale ripresa delle stesse, dovrà essere tempestivamente informata, via radio, la Sala operativa della Capitaneria di porto.*
- 12. Qualora le operazioni dovessero svolgersi in ore notturne e/o di scarsa illuminazione naturale, devono essere garantiti i requisiti di illuminazione previsti dall'art. 50 del presente Regolamento.*
- 13. terminate le operazioni di rifornimento, previa rimozione delle panne solo dopo aver verificato l'assenza di idrocarburi nello specchio acqueo circoscritto da parte delle due unità, le operazioni di disormeggio dovranno avvenire sotto il coordinamento e la responsabilità dell'unità rifornita.*
- 14. L'Autorità marittima, oltre agli adempimenti espressamente previsti nel presente regolamento in materia di prevenzione di inquinamenti, di incendi e di sicurezza della navigazione, può disporre ulteriori specifiche prescrizioni nel caso siano ravvisate particolari esigenze ritenute meritevoli di maggior tutela.*

"Articolo 99 - Prescrizioni a tutela dell'ambiente"

- 1. A bordo della bettolina e della nave ricevente devono essere disponibili e pronti per l'eventuale uso, materiale assorbente inerte e attrezzature atte ad arginare eventuali sversamenti (panne e fogli oleoassorbenti o, in alternativa a dette dotazioni, le panne di contenimento).*
- 2. Prima di iniziare le operazioni, il comandante della nave deve effettuare un controllo preventivo dello specchio acqueo circostante allo scopo di verificare l'assenza di idrocarburi; analogo controllo deve essere effettuato al termine delle operazioni. Eventuali presenze di inquinamento dovranno essere immediatamente riferite alla Capitaneria di porto.*
- 3. Le operazioni di bunkeraggio dovranno avvenire previa stesura di panne galleggianti che circoscrivano in maniera adeguata - limitatamente al lato di accosto della bettolina - lo specchio acqueo interessato dalle operazioni, di modo che eventuali sversamenti di bunker restino efficacemente confinati all'interno delle panne.*
- 4. Durante il rifornimento, qualora si verificano fuoriuscite di bunker, eventi dannosi o stati di pericolo, il comandante della nave e della bettolina sono tenuti a sospendere immediatamente le operazioni di rifornimento ed a porre in essere tutti i provvedimenti di urgenza ritenuti più opportuni, finalizzati al contenimento dell'evento e ad evitare ulteriori e più gravi conseguenze, informando immediatamente l'Autorità marittima e l'Autorità di Sistema portuale.*

“Articolo 100 - Operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte”

1. *Il Comandante della nave presenta all’Autorità Marittima, per il tramite del Comando Marittimo Autonomo Ovest, l’istanza intesa ad ottenere l’autorizzazione/nulla osta al bunkeraggio, compilando debitamente le informazioni richieste negli allegati di cui al precedente articolo 95.*
2. *La predetta istanza dovrà pervenire con almeno 24 ore di anticipo sulla prevista attività di rifornimento.*
3. *La richiesta dovrà contenere le seguenti notizie:*
 - a. *Tipo della nave, nome e nazionalità;*
 - b. *Posto di ormeggio assegnato o che si prevede sarà assegnato;*
 - c. *Generalità e recapito della Ditta rifornitrice.*
4. *Alla richiesta dovrà essere allegata una dichiarazione compilata dal responsabile della Ditta rifornitrice e recante i seguenti dati:*
 - a. *conoscenza da parte del responsabile della Ditta delle norme di sicurezza vigenti nel porto di Cagliari, con particolare riferimento alla disciplina prevista per le unità militari contenuta nel presente titolo;*
 - b. *indicazione della data e ora di inizio delle operazioni di rifornimento;*
 - c. *quantità del prodotto da rifornire;*
 - d. *estremi della Ditta incaricata del rifornimento;*
 - e. *evidenza documentale dell’idoneità dell’autobotte (motrice e rimorchio) al trasporto di liquidi combustibili ai sensi di quanto disposto dall’ADR (Accordo europeo concernente il trasporto internazionale su strada delle merci pericolose) stipulato a Ginevra nel 1957 e successive modificazioni, nonché dalla pertinente normativa nazionale;*
 - f. *evidenza documentale della conformità del combustibile da rifornire alle previsioni di cui al D. Lgs. 9.11.2007 n°205 in attuazione della Direttiva 2005/33/CE in materia di tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;*
 - g. *conoscenza, da parte dell’autista del mezzo destinato al rifornimento, delle norme di sicurezza vigenti nel porto di Cagliari, con particolare riferimento alla disciplina prevista per le unità militari contenuta nel presente titolo.*
5. *L’autorizzazione/nulla osta per il bunkeraggio sarà rilasciata dall’Autorità marittima e conterrà tutte le prescrizioni vincolanti ritenute necessarie per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di rifornimento, finalizzate a prevenire il rischio di incendio, inquinamento e, più in generale, per i soggetti impiegati delle stesse.*
6. *A giudizio dell’Autorità marittima le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte potranno non essere autorizzate, o, se già autorizzate sospese, qualora situazioni portuali connesse con l’elevato numero di unità presenti in porto, o movimentazione di merci pericolose ovvero la presenza di situazioni incompatibili con l’attività di bunkeraggio non garantiscano l’effettuazione in sicurezza delle operazioni stesse.*
7. *Non potranno essere effettuate operazioni di bunkeraggio a più navi simultaneamente.*

“Articolo 101 - Ulteriori prescrizioni a carico del comando di bordo”

1. *Le navi che effettuano operazioni di bunkeraggio dovranno tenere a riva il segnale “B” (Bravo) del Codice Internazionale dei Segnali e, se del caso, il corrispondente segnale luminoso notturno.*
2. *L’apparato radar di bordo dovrà essere mantenuto spento.*

3. *Il Comandante dell'unità rifornita dovrà mantenere la stessa pronta a muovere in qualsiasi momento per motivi di sicurezza nave e/o portuale; a tale scopo dovrà permanere a bordo per tutta la durata delle operazioni, e sotto la diretta responsabilità del Comando, l'equipaggio necessario per effettuare, in sicurezza, le operazioni di disormeggio/manovra.*
4. *A bordo dell'unità impegnata nelle operazioni di bunkeraggio non potranno essere effettuati lavori di nessun genere che prevedano l'impiego di fiamme libere di qualsiasi natura o fonti di calore o che comunque possano generare pericolo di innesco.*
5. *Prima dell'inizio delle operazioni - quale condizione necessaria di sicurezza per i rifornimenti da idrocarburi - sarà verificata, a cura dell'Autorità marittima, la disponibilità di un rimorchiatore con attrezzature fire fighting, pronto ad intervenire in caso di necessità.*
6. *Per tutta la durata delle operazioni, la zona interessata dovrà essere opportunamente delimitata con transenne e/o paletti mobili a cura del Comando di bordo e segnalata con cartelli riportanti la dicitura "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE". Le operazioni di bunkeraggio devono essere effettuate sotto il diretto controllo dei membri dell'equipaggio designati per tale incarico. Questi ultimi, unitamente al Comandante dell'unità sono responsabili dell'applicazione del presente Regolamento.*
7. *In aggiunta a quanto previsto dall'articolo precedente, il comando di bordo sarà tenuto ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 99 del presente Regolamento.*

"Articolo 102 - Prescrizioni particolari per il bunkeraggio con prodotti chimici diversi dagli idrocarburi"

1. *Il Comandante della nave presenta all'Autorità Marittima, per il tramite del Comando Marittimo Autonomo Ovest, l'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione/nulla osta all'imbarco, trasporto e sbarco dei prodotti, compilando debitamente, in relazione alla specifica tipologia degli stessi, le informazioni richieste negli allegati di cui al precedente articolo 95.*
2. *Nel caso di operazioni riguardanti carburanti alternativi (ad esempio, idrogeno e ossigeno), l'istanza di cui al precedente comma 1 dovrà essere integrata dalla seguente documentazione:*
 - a. *documento di Valutazione dei rischi (DVR) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI); piano Operativo di Sicurezza (POS), riferito al porto di Cagliari e, nel particolare, all'accosto ove avverrà l'operazione;*
 - b. *schede di sicurezza delle sostanze movimentate;*
 - c. *specifica relazione tecnica di definizione delle zone di sicurezza e di analisi del rischio di interfaccia, che dovrà contenere:*
 - *una valutazione quantitativa del rischio, con particolare riferimento ad eventuali rilasci accidentali di prodotto;*
 - *classificazione delle aree pericolose;*
 - *valutazione della compatibilità delle interfacce tra l'unità navale, i sistemi di erogazione e l'autobotte che sarà impiegato per l'operazione.*
3. *Al fine di poter valutare in via preliminare la sussistenza dei parametri/requisiti di sicurezza necessari al rilascio dell'autorizzazione/nulla osta – in considerazione delle peculiarità delle operazioni in parola nonché della mancanza, allo stato attuale, di una congrua casistica in relazione a possibili eventi incidentali – la predetta documentazione sarà oggetto di valutazione di un apposito tavolo tecnico, convocato*

dall'Autorità marittima, con la partecipazione del Consulente chimico del porto, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di lavoro (SPRESAL).

4. *Accertata la presenza dei presupposti prodromici al rilascio del pertinente provvedimento amministrativo, in seno al predetto tavolo tecnico saranno successivamente individuate e delineate le norme di comportamento e le precauzioni che, inserite nell'atto autorizzativo/nulla osta, dovranno essere inderogabilmente osservate al fine di prevenire ogni possibile rischio per l'incolumità delle persone, dell'ambiente marino e dell'ambito portuale.*

Nel particolare, dovrà essere definita l'idoneità e l'ampiezza della zona di interdizione, la conformità delle schede di sicurezza alla normativa vigente (Regolamento UE 2020/878) e l'idoneità delle misure di prevenzione e protezione a favore dei soggetti che saranno impegnati nelle operazioni.

5. *La predetta istanza dovrà pervenire, completa di tutta la documentazione di cui ai precedenti commi, con almeno 96 ore di anticipo sulla prevista attività.*

“Articolo 103 - Misure di sicurezza”

Durante le operazioni di imbarco e sbarco dei predetti prodotti, che non potranno avvenire in caso di condimeteo avverse, è vietato compiere operazioni di bunkeraggio, usare fiamme libere o fonti termiche atte a creare pericoli di innesco”.

Articolo 3

Il Titolo 12 “Disposizioni finali” del regolamento citato in premessa assumerà la numerazione “*Titolo 13*”. Gli articoli in esso riportati - n. 95 “*Casi particolari*” e n. 96 “*Disposizioni di rinvio*” - assumeranno rispettivamente la numerazione 104 e 105.

Articolo 4

La presente Ordinanza, unitamente agli allegati 10 e 11 che ne costituiscono parte integrante, entra in vigore **a partire dalla data odierna.**

Qualsivoglia disposizione in contrasto con il contenuto della presente è da ritenersi abrogata.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave illecito, saranno ritenuti responsabili di tutti i danni che potessero derivare a loro, a terzi e/o a cose in conseguenza dell'inosservanza della presente norma e saranno puniti ai sensi della vigente normativa.

Articolo 5

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inserimento alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.

Cagliari (vedi data di sottoscrizione)

IL COMANDANTE
CA. (CP) Giovanni STELLA
*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005*

Oggetto: RICHIESTA NULLA OSTA ALL'EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE DI _____

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di Comandante di Nave _____ della Marina Militare _____ ormeggiata/con previsto ormeggio presso la banchina _____ del porto di Cagliari,

COMUNICA

che in data _____, nella fascia oraria _____ sarà effettuata, a favore dell'unità citata in premessa, l'operazione in oggetto in oggetto.

Per quanto precede, si dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni generali contenute nel Regolamento di Sicurezza per la disciplina dei servizi Marittimi e Portuali – Porto di Cagliari – Approdo di Sarroch, approvato con Ord. n. 50 del 21.03.2024 del Capo del Compartimento Marittimo e ss.mm. e ii..

Si riportano, di seguito, i seguenti elementi di informazione:

1. Il servizio di sorveglianza antincendio a terra, da predisporre obbligatoriamente, verrà espletato alternativamente con una delle seguenti modalità:

- ☐ A mezzo personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco / Guardia ai Fuochi (depennare voce non interessata), il cui servizio è stato richiesto e confermato, (allegare conferma);
- ☐ Con misure ritenute equivalenti alle disposizioni di cui all'art. 73 del predetto Regolamento di Sicurezza, qui di seguito specificate:
- Personale per sorveglianza antincendio a terra, con indicazione della relativa consistenza, e dotazioni antincendio disponibili a terra (obbligatorio):

_____;

2. Il servizio di sorveglianza antincendio a bordo, da predisporre obbligatoriamente, verrà espletato nelle seguenti modalità:

_____.

3. Il responsabile della vigilanza in occasione delle operazioni in parola è (indicare generalità e qualifica) _____.

4. Il servizio di prevenzione antinquinamento marino verrà garantito a mezzo predisposizione delle seguenti misure di sicurezza:

_____.

5. Si specificano di seguito le ulteriori misure di sicurezza, da porsi in essere in relazione alla tipologia di operazione da effettuarsi:

_____.

Luogo

Data

Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE DI _____

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di Comandante di Nave _____ della Marina Militare _____ ormeggiata/con previsto ormeggio presso la banchina _____ del porto di Cagliari,

CHIEDE

L'Autorizzazione, all'effettuazione dell'operazione in oggetto, da effettuarsi in data _____, nella fascia oraria _____.

Per quanto precede, si dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni generali contenute nel Regolamento di Sicurezza per la disciplina dei servizi Marittimi e Portuali – Porto di Cagliari – Approdo di Sarroch, approvato con Ord. n. 50 del 21.03.2024 del Capo del Compartimento Marittimo e ss.mm. e ii..

Ai fini del rilascio del previsto provvedimento autorizzativo si riportano, di seguito, i seguenti elementi di informazione:

1. Il servizio di sorveglianza antincendio a terra, da predisporre obbligatoriamente, verrà espletato alternativamente con una delle seguenti modalità:

- ☐ A mezzo personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco / Guardia ai Fuochi (depenare voce non interessata), il cui servizio è stato richiesto e confermato, (allegare conferma);
- ☐ Con misure ritenute equivalenti alle disposizioni di cui all'art. 73 del predetto Regolamento di Sicurezza, qui di seguito specificate:
- Personale per sorveglianza antincendio a terra, con indicazione della relativa consistenza, e dotazioni antincendio disponibili a terra (obbligatorio):

_____;

2. Il servizio di sorveglianza antincendio a bordo, da predisporre obbligatoriamente, verrà espletato nelle seguenti modalità:

_____.

3. Il responsabile della vigilanza in occasione delle operazioni in parola è (indicare generalità e qualifica) _____.

4. Il servizio di prevenzione antinquinamento marino verrà garantito a mezzo predisposizione delle seguenti misure di sicurezza:

_____.

5. Si specificano di seguito le ulteriori misure di sicurezza, da porsi in essere in relazione alla tipologia di operazione da effettuarsi:

_____.